

Beniamino Sandrini
Via del Fante, n° 21
37066 CASELLE di Sommacampagna
T. 0458580003 Cell. 3485214565
Mail: beniaminosandrini@virgilio.it

**PROJECT TO PROTECT
COME SALVARE CASELLE
PROGETTARE PER PROTEGGERE
www.vivicaselle.eu**

Caselle di Sommacampagna *Caselle d'Erbe*, **31.08.2018**

D.Lgs. 4-2008 - Art. 3 ter - Principio dell'azione ambientale.

La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale.

Al Segretario Comunale

Al Geom. Paolo Franchini
Dir. Resp. Serv. Lavori Pubblici
sommacampagna.vr@cert.ip-veneto.net

Al Sindaco di Sommacampagna
sommacampagna.vr@cert.ip-veneto.net

e per conoscenza

Al Presidente della Co.Ge.V. Scarl
cogev@legalmail.it

Agli Assessori della Giunta Comunale

Ai Consiglieri Comunali

Oggetto:

Perché il “Dirigente” dell’Ufficio Lavori Pubblici: Geom. Paolo Franchini insiste a procedere con il Piano delle Fasce Boscate in Violazione della Direttiva: VAS-VIA?

Premesso che... in data **19 Luglio 2017** ho inviato [una prima mail al Comune](#) avente ad oggetto: “**Richiesta di appuntamento URGENTE con l’Assessore ai Lavori Pubblici e il Dirigente dell’Ufficio LL.PP.**”... richiesta che - **ad oggi - risulta ancora senza risposta e altra comunicazione** da parte dei diretti interessati coinvolti.

Premesso che... in data **26 Luglio 2018** il sottoscritto aveva inviato [una mail anche alla Co.Ge.V. scral](#) avente ad oggetto: “**Richiesta ritiro del Progetto del Bosco di Pianura e/o Fasce Boscate a Caselle**”.

Premesso che... in data **20 Agosto 2018** il sottoscritto ha inviato una ulteriore [COMUNICAZIONE](#) avente ad oggetto: “**Rinnovo con sollecito della richiesta, inviata via mail il 26 Luglio 2018, di ritiro del progetto del Bosco di Pianura (e/o delle Fasce Boscate) progettate per Caselle**”.

Premesso che... in data **22 Agosto 2018** il sottoscritto ha inviato anche una nuova [COMUNICAZIONE](#) avente ad oggetto: “**Richiesta di Accesso agli Atti relativi al PIANO di Realizzazione di Fasce Boscate**”.

Premesso che... in data **24 Agosto 2018** il sottoscritto nell’inviare una [COMUNICAZIONE](#) ad oggetto: “**Richiesta di informazioni in merito a come il Comune intende presentare un Ricorso al TAR del Veneto contro la “approvazione” del Master Plan del Catullo**” ha richiamato il problema della **Biodiversità-Avifauna**.

Premesso che... nella **Comunicazione del 24.08.2018** avevo evidenziato che l’**8 Maggio 2018** era iniziata la **Verifica di Ottemperanza inerente il Piano di Monitoraggio Ambientale** conclusasi il **27 Luglio 2018** ed evidenziavo altresì che in data **3 Agosto 2018** era iniziata anche la **Verifica di Ottemperanza relativa alla Biodiversità: Avifauna (il cui provvedimento è in fase di predisposizione)**... rimarcando che - da quello che mi risultava - **il Comune di Sommacampagna NON aveva partecipato e/o NON aveva scritto nessuna Nota e/o Osservazione a nessuna delle Verifiche di Ottemperanza come queste già... ricordate il 24.08.2018.**

Tutto ciò premesso... visto che il **30 Agosto 2018** all’Albo Pretorio, è stata pubblicata la [Determinazione del Servizio Lavori Pubblici n° 593 del 14.08.2018](#) ad oggetto: “**Realizzazione Fasce Boscate a Caselle - Parere Compatibilità Disposizione ENAC - Affidamento incarico al Dott. For. Alessandro Pozzani della Co.Ge.V.**”... dopo aver letto il contenuto della Determinazione (vedi pagina seguente) - **ad integrazione di quanto già inviato via PEC, si aggiungono ulteriori considerazioni in merito al “Piano di realizzazione di Fasce Boscate”.**



COMUNE DI SOMMACAMPAGNA
PROVINCIA DI VERONA



SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE n° 593 del 14/08/2018

OGGETTO: REALIZZAZIONE FASCE BOScate A CASELLE - PARERE COMPATIBILITA' DISPOSIZIONI E.N.A.C. - AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. FOR. ALESSANDRO POZZANI DELLA CO.GE.V. - CUP: E37B15000390004 - CIG: Z9624A7296

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000, per l'adozione del presente provvedimento il sottoscritto Responsabile di Area attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi che possono incidere sul presente provvedimento;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

Premesso che:

Nel Piano Triennale delle OO.PP. 2018-20, adottato con DCC 170 del 12.10.2017 ed approvato dal C.C. con deliberazione n. 79 in data 21/12/2017 successivamente nel D.U.P. 2017-19, approvato con C.C. n. 80 del 21.12.2017, è stato confermato anche per il 2018, sempre per un importo di 200.000,00€ per anno, il primo dei previsti quattro steps del previsto **Piano di realizzazione di fasce boscate** – da attuare appunto per stralci, con lo scopo di mitigazione ambientale a Sud e ad Est di Caselle. Questa azione strategica è definita dal PAT, conformemente con le previsioni del Masterplan paesistico ambientale di Caselle, redatto dall'arch. Andreas Kipar e con le opere di mitigazione previste da Autostrada del Brennero nel progetto per la realizzazione della terza corsia sulla A22 (vedi procedura di VIA - Decreto n. 401 del 18/07/2011 emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali);

con determinazione 579-182 del 19/09/2016 era stato conferito incarico al dott. For. Pasini Alessandro della Co.Ge.V. (Cooperativa Gestione Verde), con sede in Corte Pancaldo, 70 37138 Verona P. IVA 01256910231, l'incarico per eseguire la progettazione definitiva ed esecutiva delle fasce arboree a Caselle, per il compenso professionale complessivo di € 4.500,00 + oneri di Legge (C.P. 4% ed IVA 22%) = € 5.709,60;

con deliberazione n. 64 del 27/11/2017, il Consiglio Comunale ha emesso un atto d'indirizzo per l'inserimento nel Piano degli Interventi, della Manifestazione d'Interesse n. 10, relativa alle aree oggi produttive ancorché non edificate ubicate in via Villa di Caselle costituenti, per espressa previsione del PAT approvato, un ambito prioritario per la realizzazione della rete ecologica comunale ed in particolare per l'insediamento di un'area di mitigazione degli effetti ambientali negativi provocati dalla A4 e dal vicino Aeroporto civile Valerio Catullo;

dato atto che col succitato provvedimento è definita un'area per complessivi mq 41.636, retrostante un nuovo ambito edificatorio prospiciente via Tezze per una superficie di circa 7.670 mq, da acquisirsi al patrimonio comunale e da destinarsi alla realizzazione di un'area verde di mitigazione degli impatti ambientali sull'abitato di Caselle;

Sono stati organizzati degli incontri tra i soggetti proponenti la Manifestazione d'Interesse, gli assessorati coinvolti ed il dott. Pasini, allo scopo di valutare la "trasferibilità" delle scelte progettuali dall'originario ambito all'area di via Villa-Tezze, circostanza quindi giudicata in linea di principio attuabile, dato atto della "modularità" dei sestii d'impianto e della possibilità conseguente di dilatare lo schema aumentando i filari dei soggetti arborei, fino a "coprire" l'intera disponibilità territoriale;

con determinazione 6 del 10/01/2018 era stato conferito incarico al dott. For. Pasini Alessandro della Co.Ge.V. (Cooperativa Gestione Verde), con sede in Corte Pancaldo, 70 37138 Verona P. IVA 01256910231, l'incarico per eseguire l'aggiornamento della progettazione definitiva ed esecutiva delle fasce arboree a Caselle, nonché del Piano di Sicurezza e Coordinamento – alle condizioni indicate nel preventivo di spesa del 25.11.2017 prot. n. 28729 del 28.12.2017 per il compenso professionale complessivo di € 1.300,00 + oneri di Legge (C.P. 4% ed IVA 22%) = € 1.649,44;

Ciò premesso

Dato atto della necessità di:

- verificare il progetto alla luce delle tematiche di sicurezza aeroportuale ed in particolare dell'influenza della prevista area boscata sui possibili fenomeni di "bird-strike" all'interno dell'area medesima, per cui è necessario chiedere il prescritto parere E.N.A.C., sia pure con la scorta delle osservazioni emesse dal Dott. Marco Martignoni della Bird Control Italy s.r.l, incaricata dalla Società di Gestione dell'Aeroporto, per affrontare questo genere di tematiche;
- verificare, quindi, l'idoneità delle specie arboree prescelte per la costituzione dell'area boscata a non divenire "attrattrici di avifauna" quale fenomeno propedeutico al verificarsi, appunto, degli episodi di "bird-strike", per cui E.N.A.C. ha chiesto di allegare alla domanda, un parere emesso da un autorevole organo universitario;
- Rilevato che il Ministero del Tesoro attraverso la CONSIP S.p.A. ha attivato, con l'obiettivo di razionalizzare la spesa pubblica, apposite convenzioni con le quali imprese fornitrici prescelte, individuate tramite procedure ad evidenza pubblica, si impegnano ad accettare, alle condizioni e prezzi stabiliti nelle convenzioni citate, ordinativi di fornitura sino alla concorrenza di un quantitativo predeterminato;

Visto che, con riferimento all'art. 26 commi 3 e 3bis della Legge 23/12/1999, n. 488 come modificato dal D.L. 12/07/2004, n. 168, convertito in Legge n. 191 del 30/07/2004 e all'Art. 7, comma 2, del D.L.52/2012, la CONSIP S.p.A. non ha attivato alcuna convenzione per l'acquisizione di beni/servizi appartenenti alla tipologia del presente provvedimento;

Ritenuto di procedere all'affidamento dell'incarico in argomento per l'importo di € 900,00 + IVA (art. 1 comma 502 e 503 - legge stabilità 2016, n.208/2015) che per le modifiche in esso riportate scaturisce che per le acquisizioni di soli beni e servizi di importo inferiore alla micro sotto-soglia dei € 1.000,00 non sussiste l'obbligo del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici o al sistema telematico messo a disposizione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure e quindi potranno essere acquistati ricorrendo alle tradizionali procedure;

Dato atto inoltre che sulla base del combinato disposto di cui all'art. 36 comma 2, lett a) e dell'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i., le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere, autonomamente, all'affidamento di servizi di importo inferiore a 40.000 Euro mediante affidamento diretto;

Visto il preventivo di spesa presentato dal dott. for. Alessandro Pozzani della Co.Ge.V. (Cooperativa Gestione Verde), con sede in Corte Pancaldo, 70 37138 Verona P. IVA 01256910231, con la collaborazione dell'Università degli Studi di Padova – Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali, in data 13.08.2018 prot. 19085 per una spesa di € 900,00+IVA e ritenuto di affidargli l'incarico;

RICHIAMATI:

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione da parte del responsabile del procedimento di spesa, di apposita determinazione per la stipula del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il quale dispone la nomina di un responsabile unico del procedimento (RUP) "per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto";
- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (*Fasi della procedura di affidamento – determinazione a contrarre*);

Preso atto che il Decreto Legislativo 136/2010 art.3 comma 5 prevede l'obbligatorietà dell'attribuzione del CIG (Codice Identificativo di Gara), per ogni affidamento, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

Rilevato che per l'appalto in parola è stato attribuito il seguente Codice Identificativo di Gara: CIG **Z9624A7296**;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e rilevato che è chiaramente individuato:

- il fine che con l'appalto si intende perseguire: "esecuzione barriere vegetali a Caselle";
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali: "rilascio parere compatibilità con le disposizioni E.N.A.C.", il cui contratto verrà concluso sotto forma di lettera commerciale DLgs 50/16 art 32 c14; la scelta del contraente è stata effettuata conformemente alle condizioni di cui alle citate normative;

Vista la deliberazione di C.C. n. 80 del 21/12/2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il DUP 2018/2020;

Vista la deliberazione di C.C. n. 81 del 21/12/2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020 e relativi allegati;

Vista la deliberazione di G.C. n. 1 del 08.01.2018 è stato approvato il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) per l'anno 2018/2020, di assegnazione delle risorse ai responsabili del servizio per l'adozione dei relativi provvedimenti; Visto l'art. 151 del D.Lvo 267/00;

Visto l'art. 151 del D.Lvo 267/00;

Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lvo n. 50/2016

Viste le disponibilità di bilancio;

DETERMINA

- 1) Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di assumere il ruolo responsabile unico del procedimento e direttore dell'esecuzione del contratto per la fornitura in oggetto, in qualità di responsabile Ufficio LL.PP. incaricato presso questo ente;
- 3) di adottare il presente provvedimento quale determina a contrarre, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.;
- 4) di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lvo n. 50/2016, al dott. For. Pozzani Alessandro della Co.Ge.V. (Cooperativa Gestione Verde), con sede in Corte Pancaldo, 70 37138 Verona P. IVA 01256910231, in collaborazione dell'Università degli Studi di Padova – Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali, l'incarico per emettere un parere di compatibilità con le disposizioni E.N.A.C. – alle condizioni indicate nel preventivo di spesa del 25.07.2018 prot. 1379 ns. prot. n. 19085 del 13.08.2018 per il compenso professionale complessivo di € 900,00 + oneri di Legge (C.P. 4% ed IVA 22%) = € 1.141,92;
- 5) di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili allegati al D. Lgs. n. 118/2011, la spesa indicata di seguito, sul quadro economico dell'opera **CUP E37B15000390004**, corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse obbligazioni sono esigibili:

ESERCIZIO	CAPITOLO	IMPORTO
2018	325400 "Interventi diversi su ambiente e territorio"	€ 1.141,92

- 6) di dare atto che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 in relazione alla compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FRANCHINI PAOLO

Firmato da:
PAOLO FRANCHINI
Codice fiscale: FRNPLA61C09L781R
Valido da: 07-06-2017 11:52:31 a: 07-06-2020 02:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 14-08-2018 17:27:48
Approvo il documento

PARERE CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Esaminato il provvedimento che precede, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa sotto indicata, ai sensi degli artt. 153 comma 5 e 183 comma 7 del D.Lgs n° 267/2000.

IMPEGNI DI SPESA ASSOCIATI ALL'ATTO N° 593 come da articolo 183 del D.Lgs 267/2000.

ANNO	PEG	M.	P.	T.	M.	N. IMPEGNO	IMPORTO
2018	325400	9	02	2	02	5147	1.141,92

Trattandosi di impegni concernenti investimenti finanziati da entrate accertate al titolo IV, V o VI delle entrate, l'attestazione di copertura finanziaria è resa, ai sensi del punto 5.3.4 dell'allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., indicando gli estremi del provvedimento di accertamento delle entrate che costituiscono la copertura e la loro classificazione in bilancio.

Tipo Provvedimento	Anno	Capitolo	Accertamento n.	Importo
G.C. 1	2018	4045	116	1.800.000,00

Esaminato il provvedimento che precede, si appone il visto di regolarità contabile attestante la registrazione dell'accertamento sotto indicato, ai sensi dell'art. 179 comma 3 del D.Lgs n° 267/2000.

ACCERTAMENTI DI ENTRATA ASSOCIATI ALL'ATTO N° 593 come da articolo 179 del D.Lgs 267/2000.


Tipo	Anno	Codice Capitolo	Codice Accertamento	Importo Accertamento
E				€
E				€

Il presente provvedimento diventa esecutivo nella data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO BONATO CRISTINA

Firmato da:
CRISTINA BONATO
Codice fiscale: BNTCST85R80B296V
Organizzazione: NON PRESENTE
Valido da: 07-02-2017 11:28:22 a: 07-02-2020 02:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 18-08-2018 17:07:30
Approvo il documento

Dopo aver riprodotto la **Determinazione LL.PP. n° 593 del 14.08.2018** e prima di proseguire nel merito della **presente Comunicazione** ad oggetto: **“Perché il “Dirigente” dell’Ufficio Lavori Pubblici: Geom. Paolo Franchini insiste a procedere con il Piano delle Fasce Boscate in Violazione della Direttiva: VAS-VIA?”**, evidenziamo e ricordiamo - **come altro esempio di procedura di VAS – il come e il perchè la Commissione VIA-VAS Nazionale ha espresso un PARERE** in merito alla: **“Linea Elettrica a 132 kV ‘Peschiera – Verona S. Lucia’. Variante all’Elettrodotto Aereo d’innalzamento su Discarica ‘Ex Cava Siberie’ di Sommacampagna (VR). Valutazione preliminare ai sensi dell’art. 6, comma 9 del D.Lgs. 162/2006”** perché - a quanto pare - anche solo per sopraelevare dei cavi di un Elettrodotto... **serve il PARERE di una Commissione VIA-VAS.**



Oggetto:[ID_VIP: 4093] – Linea elettrica a 132 kV ‘Peschiera - Verona S. Lucia’, cod. T.23.030F1. Variante all'elettrodotto aereo d'innalzamento su discarica ‘Ex Cava Siberie’ di Sommacampagna (VR). Valutazione preliminare ai sensi dell’art. 6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006.

Comunicazione esito valutazione.

Con nota prot. TRISPANE/P20180002406 del 04.05.2018, acquisita al prot. 11947/DVA del 23.05.2018, la Società Terna Rete Italia S.p.A. ha richiesto alla scrivente Direzione una valutazione preliminare ai sensi dell’art. 6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006 per il progetto della variante aerea, di circa 120 m, relativa all’innalzamento in asse linea di un tratto dell’elettrodotto esistente a 132 Kv ‘Peschiera-Verona S.Lucia’ sovrastante la discarica ‘Ex Cava Siberie’ di rifiuti non pericolosi.

In allegato all’istanza è stata trasmessa la lista di controllo per la valutazione preliminare, predisposta utilizzando l’apposita modulistica di cui al Decreto direttoriale n. 239 del 3 agosto 2017 e relativi allegati.

Sulla base degli elementi forniti dal proponente e come più diffusamente illustrato nell’allegata nota tecnica predisposta dalla competente Divisione II di questa Direzione Generale, in esito alle valutazioni svolte, si ritiene che la realizzazione delle opere in progetto, consistenti in adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare le prestazioni funzionali del progetto non comportino, nel complesso, potenziali impatti ambientali significativi e negativi della variante proposta rispetto all’assetto attuale, né in fase di realizzazione, né in fase di esercizio e pertanto è possibile sostenere che detta variante non debba essere sottoposta a successive procedure di valutazione ambientale (verifica di assoggettabilità a V.I.A. o V.I.A.).

← Qui c’è un errore va scritto V.I.A. o V.A.S.

Con riferimento alle disposizioni di settore che interessano l’area oggetto di intervento, si rimanda comunque alle determinazioni degli Enti competenti in sede di Conferenza dei Servizi autorizzatoria.

Da questo estratto pare essere evidente – come previsto dalla Legge – **che NON è HERAmbiente e/o Terna Rete Italia che decide se un “banale”... innalzamento dei Cavi di un Elettrodotto deve essere sottoposto a VIA e/o a VAS**, ma questa **richiesta Verifica di Assoggettabilità a VIA o VAS** va presentata dai proponenti secondo le Norme e le Leggi in vigore, come richiamato nella [Comunicazione dell’Esito di Valutazione](#).

Oggetto della richiesta di valutazione preliminare

Il progetto (*cf. Fig. 1*), oggetto della richiesta di valutazione preliminare da parte della Società Terna Rete Italia S.p.A., consiste nella variante aerea, di circa 120 m, relativa all’innalzamento in asse linea di un tratto dell’elettrodotto esistente a 132 kV “Peschiera-Verona S.Lucia” sovrastante la discarica ‘Ex Cava Siberie’ di rifiuti non pericolosi.

La linea a 132 kV “Peschiera-Verona S.Lucia” è stata autorizzata con D.M. Trasporti – Ferrovie dello Stato n° 4189 del 8.04.1953. Non risulta che l’opera esistente sia stata sottoposta a precedenti procedure di valutazione ambientale.

Il tratto di elettrodotto oggetto di variante è di lunghezza inferiore alle soglie di cui all’Allegato II alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 e pertanto non ricade nelle tipologie progettuali per le quali la normativa prevede l’espletamento di una qualche procedura di valutazione ambientale.

Dopo aver **richiamato le precedenti comunicazioni inviate via MAIL e via PEC** in questi ultimi mesi, oggi ho volutamente evidenziato anche questa **VERIFICA di ASSOGGETTABILITA’ a VIA O VAS** per l’innalzamento di un tratto di circa 120 ml di un elettrodotto, perché – e lo rimarco – **NON è il Dirigente Comunale di turno che “al mattino si alza” e decide che un PIANO e/o un PROGETTO... non va sottoposto a VAS o a VIA**, ma la **decisione spetta solo a chi di competenza e solo dopo aver dato avvio ad una procedura di SCREENING.**

Conclusioni

Preso atto della nota tecnica inviata dalla Società Terna Rete Italia S.p.A. alla scrivente Direzione nella quale sono illustrate le azioni che la Società intende porre in essere in fase di cantiere, sia per la costruzione che per la demolizione degli elettrodotti, ove sono evidenziati gli accorgimenti ambientali cautelativi che si impegna a rispettare e che costituiscono, quindi, condizione vincolante per la realizzazione del presente progetto.

Sulla base degli elementi forniti dal proponente, e in particolare considerato che:

- gli interventi saranno di modesta entità in quanto limitati al sedime dell'attuale discarica;
- non comporteranno ulteriore occupazione di suolo;
- saranno realizzati in asse con la linea elettrica esistente, già dotata di viabilità di accesso ai sostegni attuali e di progetto,
- la variazione dell'altezza dei conduttori comporterà una modesta variazione della percezione visiva dell'opera;

si ritiene che la realizzazione delle opere in progetto, consistenti in adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare le prestazioni funzionali del progetto non comportino, nel complesso, potenziali impatti ambientali significativi e negativi della variante proposta rispetto all'assetto attuale, né in fase di realizzazione, né in fase di esercizio e pertanto è possibile sostenere che detta variante non debba essere sottoposta a successive procedure di valutazione ambientale (verifica di assoggettabilità a V.I.A. o V.I.A.). **← Qui c'è un errore va scritto V.I.A. o V.A.S.**

Con riferimento alle disposizioni di settore che interessano l'area oggetto di intervento, si rimanda comunque alle determinazioni degli Enti competenti in sede di Conferenza dei Servizi autorizzatoria.

Da queste **CONCLUSIONI** (come sopra riportate) chi ha deciso che l'innalzamento di 120 ml di Elettrodotto non deve essere sottoposto a Valutazioni Ambientali, questo è avvenuto solo alla fine di un Procedimento di **VERIFICA di ASSOGGETTABILITA' a VIA O VAS** e quindi **solo dopo un PARERE della COMMISSIONE VIA-VAS Nazionale** (*visto che gli Elettrodotti sono di competenza VIA VAS Nazionale e non Regionale o Provinciale*).

Oltre a "**il quanto**" già evidenziato nelle precedenti **COMUNICAZIONI** come inviate il **19 Luglio 2017**, il **26 Luglio 2018**, il **20 Agosto 2018**, il **22 Agosto 2018** e il **24 Agosto 2018**, oggi, visto che il **30 Agosto 2018** all'Albo Pretorio è stata pubblicata la **Determinazione del Servizio Lavori Pubblici n° 593 del 14.08.2018** ad oggetto: "**Realizzazione Fasce Boscate a Caselle - Parere Compatibilità Disposizione ENAC - Affidamento incarico al Dott. For. Alessandro Pozzani della Co.Ge.V.**"... dopo aver letto e preso visione del contenuto della suddetta Determinazione - **ad integrazione di quanto già inviato via PEC, si aggiungono ulteriori considerazioni in merito al "Piano di realizzazione di Fasce Boscate" e al cosiddetto... Bosco di Pianura.**

In merito a questa frase:

- ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000, per l'adozione del presente provvedimento il sottoscritto Responsabile di Area attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

... visto il **Curriculum Vitae** del **Geom. Paolo Franchini** – parrebbe essere evidente che il **Responsabile Area Lavori Pubblici - Manutenzioni** **NON abbia alcuna competenza ed esperienza in procedure di Valutazione Ambientale e/o Verifica di Assoggettabilità a VIA o VAS** e che pertanto la sua "**attestazione di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa**" potrebbe essere una attestazione errata per incapacità e incompetenza in merito ad una serie di progettualità che - per legge - vanno sottoposte alle procedure di screening.

In merito a questa frase:

Nel Piano Triennale delle OO.PP. 2018-20, adottato con DCC 170 del 12.10.2017 ed approvato dal C.C. con deliberazione n. 79 in data 21/12/2017 successivamente nel D.U.P. 2017-19, approvato con C.C. n. 80 del 21.12.2017, è stato confermato anche per il 2018, sempre per un importo di 200.000,00€ per anno, il primo dei previsti quattro steps del previsto **Piano di realizzazione di fasce boscate** – da attuare appunto per stralci, con lo scopo di mitigazione ambientale a Sud e ad Est di Caselle.

A parte che in questa frase c'è un errore di scrittura, in quanto la Delibera n° 170 del 12.10.2017... non è di DCC ma è... di DGC, con la [Delibera di Consiglio Comunale n° 79 del 21.12.2017](#) sarebbe stato approvato solo il [Piano delle Opere Pubbliche](#) al quale era allegata una [Relazione](#) a firma del Geom. Paolo Franchini di cui si riportano estratti relativi al Capitolo a oggetto: **“Realizzazione ambiti di riequilibrio dell’ecosistema di Caselle (intervento poliennale €°200.000 nel 2017; €°200.000 nel 2018; 200.000 nel 2019)”**... che è un oggetto diverso quando poi nella [Determinazione 593/2018](#) si scrive: **“Piano di realizzazione delle fasce boscate”**.

Non entro nel merito del contenuto della Relazione (perché non ho tempo da perdere), ma ad oggi non mi risulta sia mai stato predisposto e/o mai approvato alcun **“Piano di realizzazione delle fasce boscate”**... che - come prevede la legge - deve essere sottoposto a Verifica di Assoggettabilità a VIA o VAS ed è pertanto evidente che tutte le azioni che il Geom. Paolo Franchini sta portando avanti sono nulle ed illegittime.

In merito a questa frase:

Questa azione strategica è definita dal PAT, conformemente con le previsioni del Masterplan paesistico ambientale di Caselle, redatto dall'arch. Andreas Kipar e con le opere di mitigazione previste da Autostrada del Brennero nel progetto per la realizzazione della terza corsia sulla A22 (vedi procedura di VIA - Decreto n. 401 del 18/07/2011 emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali);

Che il **“Piano di realizzazione delle fasce boscate”** - come ideato e perseguito dal Geom. Paolo Franchini sia un'azione strategica definita dal PAT **al sottoscritto.... non risulta**, come **nemmeno risulta** che il **“Piano di realizzazione delle fasce boscate”** sia conforme alle previsioni del Master Plan Paesistico Ambientale dell'Arch. Andreas Kipar, impropriamente citato spesso dal Geom. Paolo Franchini (e anche dagli Assessori).

In merito poi alle **opere di mitigazioni ambientali** che sarebbero state previste da Autostrada del Brennero nel progetto per la realizzazione della **3ª corsia dell'A22** è noto che come queste sono state approvate con il Decreto VIA 401 del 18/07/2011, **non servono assolutamente a nulla e a niente** visto il luogo e la consistenza di come queste sono state approvate e supinamente accettate dall'Amministrazione Comunale.

In merito a questa frase:

con determinazione 579-182 del 19/09/2016 era stato conferito incarico al dott. For. Pasini Alessandro della Co.Ge.V. (Cooperativa Gestione Verde), con sede in Corte Pancaldo, 70 37138 Verona P. IVA 01256910231, l'incarico per eseguire la progettazione definitiva ed esecutiva delle fasce arboree a Caselle, per il compenso professionale complessivo di € 4.500,00 + oneri di Legge (C.P. 4% ed IVA 22%) = € 5.709,60;

Dalla lettura della Determinazione n° 579 del 19/09/2016 apre chiaro ancora una volta la confusione che il Geom. Paolo Franchini va a generare quando nell'oggetto di una determina scrive questo: **“Realizzazione fasce Boscate a Caselle”** ma poi nel testo della determina scrive quest'altro: **“Nel Piano Triennale delle OO.PP. 2016-18, approvato con DCC 27 del 31.03.2016 e successivamente nel D.U.P. 2017-19, approvato con DGC 119 del 07/07/2016, è stato inserito anche per il 2019, sempre rispettivamente per un importo di 200.000,00€ per anno, quattro steps del previsto Piano di realizzazione di fasce boscate – da attuare appunto per stralci, con lo scopo di mitigazione ambientale a Sud e ad Est di Caselle”**.

Essendo un **PIANO** (e non un progetto) il geom. Paolo Franchini dovrebbe informarsi meglio sulla VAS, magari leggendo quanto riportato sul **sito web del Ministero dell'Ambiente** ad oggetto: **“Indicazioni operative per la procedura di Verifica di assoggettabilità alla VAS”**, dove - tra l'altro - si legge questo:

Finalità - La **verifica di assoggettabilità (o screening)** è una procedura finalizzata ad accertare se un piano o un programma **debba o meno essere assoggettato alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica**. La procedura di **verifica di assoggettabilità alla VAS** è regolamentata dall'art.12, Titolo II, Parte II del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Ambito di applicazione - Sono sottoposti a **Verifica di Assoggettabilità a VAS** i **piani** ed i **programmi** che comportano **modifiche minori** o interessano **piccole aree di uso locale** e che ricadono nell'ambito di applicazione della VAS ovvero:

a_ che sono elaborati per la **valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente**, per i settori **agricolo, forestale**, della pesca, energetico, industriale, dei **trasporti**, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della **pianificazione territoriale** o della **destinazione dei suoli**, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la **realizzazione dei progetti** elencati negli Allegati II, III e IV del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

Possono essere sottoposti a **Verifica di assoggettabilità a VAS** anche **piani** e **programmi** diversi da quelli ricadenti nell'ambito di applicazione della VAS, ma che **definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti**. La **verifica di assoggettabilità a VAS** relativa a **modifiche a piani** e **programmi** ovvero a **strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti a VAS**, si limita ai **soli effetti significativi sull'ambiente** che non siano stati precedentemente considerati dagli **strumenti normativamente sovraordinati**.

In sostanza il Geom. Paolo Franchini dovrebbe far sottoporre il **“Piano di realizzazione delle fasce boscate”** alla **Verifica di Assoggettabilità a VAS (screening)** anche per sapere e valutare quali effetti potrebbe creare all'ambiente questo PIANO, anche perché, se dopo aver speso milioni di euro **il risultato è pari allo 0,001%** è evidente che realizzare il **“Piano di realizzazione delle fasce boscate”** non ha alcun senso e/o utilità.

In merito a questa frase:

con deliberazione n. 64 del 27/11/2017, il Consiglio Comunale ha emesso un atto d'indirizzo per l'inserimento nel Piano degli Interventi, della Manifestazione d'Interesse n. 10, relativa alle aree oggi produttive ancorché non edificate ubicate in via Villa di Caselle costituenti, per espressa previsione del PAT approvato, un ambito prioritario per la realizzazione della rete ecologica comunale ed in particolare per l'insediamento di un'area di mitigazione degli effetti ambientali negativi provocati dalla A4 e dal vicino Aeroporto civile Valerio Catullo;

Il Geom. Paolo Franchini dovrebbe avere anche la capacità di comprendere che le Delibere di Consiglio Comunale che approvano degli Atti di Indirizzo, **in realtà non approvano nulla** fino a che le Manifestazioni di Interesse non siano prima inserite in un Piano degli Interventi che abbia prima da essere “adottato” e poi eventualmente “approvato” secondo quanto previsto dal PAT, ricordando per queste aree il quanto è stato stabilito dall'**art. 8.x Ambiti di riequilibrio dell'ecosistema di Caselle delle NTA del PAT** che così recita: **“In sede di P.I. ed all'interno dei predetti accordi, potrà essere valutata ed autorizzata dal Consiglio Comunale, la possibilità di utilizzo in loco delle compensazioni urbanistiche previste per l'acquisizione delle aree al patrimonio comunale, riducendo la superficie destinata a verde/parco, ferma restando la necessità di VALUTARNE OPPORTUNAMENTE LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE TRAMITE SPECIFICA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA** in quanto modificativa dell'assetto approvato”.

Ricordando... **cos'è la VAS**, ricordando... **cos'è la procedura di screening** e soprattutto ricordando quanto stabilito dall'**art. 8.x Ambiti di riequilibrio dell'ecosistema di Caselle** - a parere del sottoscritto - il **“Piano di realizzazione delle fasce boscate”** (ed in particolare le aree tra Via Villa, Via Tezze e l'A4) oltre che per il quanto previsto per legge e anche per il PAT esiste la **“necessità di VALUTARNE OPPORTUNAMENTE LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE TRAMITE SPECIFICA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA** in quanto modificativa dell'assetto approvato”.

Continuare a procedere in **VIOLAZIONE della DIRETTIVA VAS è ovviamente illegittimo** ed è una situazione grave che poi **si aggrava sempre di più** visto che **spendendo soldi pubblici per opere che saranno a carico dei privati – dopo SPECIFICA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA**, poi si entra nel merito dei **DANNI ERARIALI** che a questo punto sono a carico di tutti i soggetti coinvolti e cioè di chi approva, di chi progetta e soprattutto di chi viola le norme e le leggi attualmente in vigore in merito alla Direttiva VAS.

Ciò premesso ed integrato, dato che il sottoscritto non vuole perdere altro tempo oltre all'altro già perso per segnalare una evidente e certa violazione della Direttiva VAS relativa al **“Piano di realizzazione di fasce boscate”**, la presente integrazione alle precedenti comunicazioni viene oggi conclusa con questa domanda: **“Perché il “Dirigente” dell'Ufficio Lavori Pubblici: Geom. Paolo Franchini insiste a procedere con il Piano delle Fasce Boscate in Violazione della Direttiva: VAS-VIA?”**.

Spero che con questa **ultima PEC** il sottoscritto abbia da terminare di evidenziare errori e procedure errate, che potrebbero essere risolte applicando correttamente la legge... **ma se queste irregolarità e illegittimità non avessero da essere risolte**, poi spetterà alla **Procura della Repubblica** e alla **Corte dei Conti indagare**.

Un cittadino “nativo” di Caselle:

Beniamino Sandrini

beniamino.sandrini@legalmail.it